



PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO

il contenuto delle fonti appresso citate:

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali:

- quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004;
- biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006;
- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008;
- biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

Convenzione triennale per il triennio 2014-2016 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

CONSIDERATO

che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di seguito citato come “FPSRUP”, per l'anno 2015 è costituito provvisoriamente da risorse aventi carattere di certezza e stabilità che ammontano a € 205.641.820,00 al netto degli oneri a carico dell'Agenzia;

VISTA

la certificazione della compatibilità economico finanziaria e del rispetto dei vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 3 agosto 2015, effettuata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 51136 del 9 settembre 2015;

CONVENGONO

1. Le risorse del FPSRUP 2015 aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per la contrattazione sono destinate per un importo di € 29.320.800,00, al netto degli oneri a carico dell'Agenzia, a finanziare, ai sensi dell'articolo 82 del CCNL, progressioni economiche all'interno delle aree attraverso una nuova procedura, di seguito indicata come "procedura".
2. I contingenti di personale cui attribuire, con le risorse indicate al paragrafo 1, la fascia retributiva immediatamente superiore sono così ripartiti:

Da	a	n. unità
area III / fascia 5	area III / fascia 6	320
area III / fascia 4	area III / fascia 5	2.204
area III / fascia 3	area III / fascia 4	2.160
area III / fascia 2	area III / fascia 3	1.583
area III / fascia 1	area III / fascia 2	4.467
area II / fascia 5	area II / fascia 6	82
area II / fascia 4	area II / fascia 5	1.664
area II / fascia 3	area II / fascia 4	3.385
area II / fascia 2	area II / fascia 3	844
area II / fascia 1	area II / fascia 2	847
area I / fascia 1	area I / fascia 2	39

3. I contingenti di cui al paragrafo 2, comprensivi delle progressioni economiche relative al personale appartenente agli uffici dell'Agenzia aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano, sono ripartiti per Centro di responsabilità (direzione regionale, direzione di provincia autonoma e direzione centrale) in proporzione alle unità di personale rispettivamente in organico nelle predette strutture alla data del 31 dicembre 2014 e aventi titolo a partecipare alla procedura, compreso il personale in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Hanno diritto di partecipare alla procedura i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia che alla data di cui al paragrafo 3 abbiano maturato più di cinque anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione.

5. Nella procedura costituiscono oggetto di valutazione l'esperienza di servizio maturata e i titoli di studio, culturali e professionali posseduti. Si applicano i criteri di valutazione di seguito specificati.

**TABELLA 1 - ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA
NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA***

Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza: per ciascun anno**	Punti 2,5
Esperienza di servizio maturata nell'area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella attuale: per ciascun anno**	Punti 1,5
Esperienza di servizio maturata in altra area o qualifica equiparata: per ciascun anno**	Punti 1
* Si considera l'esperienza di servizio maturata alla data del 31 dicembre 2014.	
** Ai periodi di servizio inferiori all'anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata, rapportandolo a periodi interi di trenta giorni.	

- 5.1** Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all'esperienza di servizio secondo i criteri enunciati nella tabella sopra riprodotta è 20.
- 5.2** Al fine di valorizzare il diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza, e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del CCNL relativo al comparto del personale delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009¹, il punteggio dell'esperienza di servizio risultante dall'applicazione dei predetti criteri può essere incrementato fino al 25 per cento in relazione all'esito della valutazione d'insieme espressa dal capo dell'ufficio sulla prestazione di lavoro del dipendente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, facendo riferimento ad appositi indicatori specificati nell'atto di avvio della procedura. La valutazione valorizza l'esperienza di servizio con l'attribuzione selettiva dei seguenti coefficienti da applicare al punteggio di cui al paragrafo 5.1: 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25.

¹ La disposizione citata prevede quanto segue: «All'art. 83, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole "sull'altro" è aggiunto il seguente periodo: "Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze."».

TABELLA 2 - TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

Titoli*	III area	I e II area	
Diploma di istruzione secondaria di primo grado	-	Punti 7	
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	-	Punti 9	
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 12	Punti 14	
Diploma universitario (biennale) e abilitazioni professionali successive al diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Punti 13		+1
Diploma di laurea	Punti 14		+2
Diploma di laurea (triennale) specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 15		+3
Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22		+6
<i>* Si considera il punteggio del titolo di studio più elevato. Si valutano i titoli di studio e culturali posseduti alla data del 31 dicembre 2014</i>			
Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea	Punti 1,5 per ogni titolo posseduto per un massimo di 5 punti	Punti 1 per ogni titolo posseduto per un massimo di 5 punti	

5.3 Il punteggio massimo complessivamente attribuibile ai titoli di studio, culturali e professionali è 25.

6. I dati relativi all'esperienza di servizio e ai titoli sono forniti dai dipendenti compilando una scheda tramite una procedura informatica *on line*.
7. In base al punteggio complessivo per l'esperienza di servizio e i titoli si formano le graduatorie finali per ciascuno dei Centri di responsabilità di cui al punto 3, applicando in sequenza, a parità di punteggio, i criteri di preferenza appresso elencati:
 - a) esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
 - b) esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
 - c) esperienza di servizio complessiva;
 - d) maggiore età anagrafica.
8. Le progressioni economiche sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

9. Sono esclusi dalla progressione economica i dipendenti che abbiano riportato nei due anni precedenti al 1° gennaio 2015 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento oppure sanzioni disciplinari per altre fattispecie, diverse da quelle di cui all'articolo 67, comma 2, del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
10. L'avvio della procedura è disposto con atto del Direttore dell'Agenzia. Il Direttore provinciale di Bolzano provvederà direttamente a emanare l'atto di avvio della procedura stessa e a gestirne lo svolgimento.
11. Al termine della procedura è prevista l'attivazione di un apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali di livello nazionale, per una verifica congiunta dell'impatto e dell'esito della procedura stessa.

Roma, 17 settembre 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CGIL FP	FIRMATO
	CISL FPS	FIRMATO
	UIL/PA	NON FIRMA
	FED. CONFSAL/SALFI	FIRMATO
	USB PI/RDB PI	NON FIRMA
	FLP	NON FIRMA